



**ORDINANZA N. 23 / 2022**

**PORTO DI ANCONA**

**INTERDIZIONE AREA DEMANIALE PROSPICIENTE GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE  
DOGANE DI ANCONA – BANCHINA NAZARIO SAURO – PORTO DI ANCONA**

**DAL 16/05/2022 AL 16/07/2022**

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;



- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la richiesta dell'Agenzia delle Dogane di Ancona, assunta al prot. n. ARR-5787-09\_05\_2022, avente ad oggetto la domanda di autorizzazione al posizionamento temporaneo di un contenitore a cassone scarrabile, per il recupero degli scarti di lavorazione edile relativi al rifacimento dei servizi igienici interni agli uffici, presso gli spazi adibiti a parcheggio assegnati alla stessa Amministrazione e situati lungo Banchina Nazario Sauro nel Porto di Ancona, nel periodo dal 16/05/2022 al 16/07/2022;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla Amministrazione istante per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative previste da parte della impresa esecutrice individuata in COPAR SRL, con sede in Via Caduti di Lavoro n. 4 – 60131 Ancona (AN), P.IVA 00779960426;
- RITENUTO** di dover provvedere alla emissione di apposito provvedimento nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle relative attività;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

## RENDE NOTO

Nel periodo dal 16/05/2022 al 16/07/2022, l'area demaniale prospiciente gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane di Ancona, quale spazio già adibito a parcheggi assegnati alla stessa Amministrazione e situati lungo Banchina Nazario Sauro nel Porto di Ancona, individuata nello stralcio grafico allegato, sarà destinata all'utilizzo da parte della ditta incaricata COPAR SRL, con sede in Via Caduti di Lavoro n. 4 – 60131 Ancona (AN), P.IVA 00779960426, per il posizionamento temporaneo di un contenitore a cassone scarrabile per deposito del materiale edile di risulta, non pericoloso, in relazione agli interventi di rifacimento dei servizi igienici interni al fabbricato di che trattasi.

## TUTTO CIO' PREMESSO

### ORDINA

#### Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.



## Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;
- l'esecuzione delle attività non dovrà arrecare disagio od intralcio alla pubblica circolazione viaria locale, a protezione della quale andranno predisposti, a totale onere e cura del soggetto interessato, i necessari dispositivi di delimitazione e segnalazione, compresa la presenza costante dei movieri durante le attività di movimentazione del contenitore e dei relativi mezzi necessari alle lavorazioni, in conformità alle vigenti norme legislative di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. N. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione per quanto applicabile;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, la Scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso.
- dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale, nonché garantire un eventuale passaggio alternativo ai pedoni in transito lungo il marciapiede limitrofo;
- a cura dell'impresa dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

## Art. 3

L'impresa incaricata delle attività di cui sopra, indicata dalla Agenzia delle Dogane di Ancona, quale soggetto esecutore, assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale e la Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO.

L'impresa esecutrice, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.



#### Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 10.5.2022

Il Presidente  
Ing. Vincenzo Garofalo

v°

Il Dirigente  
Avv. Giovanna Chilà



Ufficio delle  
Dogane di Ancona

Area  
posizionamento  
cassone scarrabile